



Fondo Pensione Complementare a contribuzione definita

Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione - I Sezione n. 126

FONDI PENSIONE NEGOZIALI

(art. 3, comma 1, lettere a) - f) del decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005)

STATUTO

In vigore dal 28 luglio 2026

(Per recepire le recenti novità normative introdotte con decorrenza dal 1° luglio 2026)



STATUTO

INDICE

PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

- Art. 1 - Denominazione, fonti istitutive, durata, sede e recapiti
- Art. 2 - Forma giuridica
- Art. 3 - Scopo

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

- Art. 4 - Regime del Fondo
- Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione
- Art. 6 - Scelte di investimento
- Art. 7 - Spese

PARTE III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

- Art. 8 - Contribuzione
- Art. 9 - Determinazione della posizione individuale
- Art. 10 - Prestazioni pensionistiche e RITA
- Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche
- Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 13 - Anticipazioni

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

- Art. 14 - Organi del Fondo
- Art. 15 - Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 16 - Assemblea dei Delegati – Attribuzioni
- Art. 17 - Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni
- Art. 18 - Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione
- Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori
- Art. 20 - Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni
- Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 22 - Presidente
- Art. 23 - Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione
- Art. 24 - Collegio dei Sindaci – Attribuzioni
- Art. 25 - Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità
- Art. 26 - Direttore generale
- Art. 27 - Funzioni fondamentali



B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 - Incarichi di gestione

Art. 29 - Depositario

Art. 30 - Conflitti di interesse

Art. 31 - Gestione amministrativa

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

Art. 33 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 - Modalità di adesione

Art. 35 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

Art. 36 - Comunicazioni e reclami

Art. 36-bis - Clausola compromissoria

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 39 - Rinvio



PARTE I – IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede e recapiti

1. E' costituito "Mediafond – Fondo Pensione complementare a contribuzione definita", di seguito, in forma abbreviata "Mediafond Fondo Pensione" (di seguito "Fondo") in attuazione dell'*Accordo Integrativo Aziendale del 13/1/1997 e successive modificazioni e dell'Accordo siglato in data 13/5/1998 tra le Società del Gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.A. e Medusa Video S.r.l. e le OO.SS. SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILSIC-UIL, di seguito* (di seguito fonti istitutive).
2. Il Fondo ha durata illimitata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 38.
3. Il Fondo ha sede in *Cologno Monzese (MI)*.
4. L'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del Fondo è mediafond.direzione@mediafond.postecert.it.

Art. 2 - Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta ed è iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il numero 126.

Art. 3 - Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli aderenti e all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare tempo per tempo vigente. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II – CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA’ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 – Destinatari e tipologie di adesione

1. Sono destinatari del Fondo:
 - a) i lavoratori dipendenti ai quali si applica l’accordo integrativo aziendale siglato in data 13 gennaio 1997 tra le aziende del gruppo Mediaset, Reteitalia S.p.A. e Medusa Video S.r.l. e le Organizzazioni sindacali SLC-CGIL – FISTel-CISL – UILSIC-UIL, e sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) i lavoratori dipendenti delle aziende del Gruppo Fininvest e delle aziende del Gruppo Mediaset che non applicano il CCNL per le imprese radio televisive private, previa verifica dell’esistenza di appositi accordi aziendali tra le suddette società e le organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - c) i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari;
 - d) i lavoratori dipendenti destinatari della forma pensionistica complementare, i quali abbiano manifestato la volontà di adesione al Fondo con le modalità stabilite nel presente Statuto;
 - e) i lavoratori dipendenti delle aziende del settore Radio Televisivo Privato aderenti alla F.R.T., nel caso in cui accordi nazionali sottoscritti dalla F.R.T. e dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della fonte istitutiva prevedano per gli stessi una forma di previdenza complementare;
 - f) i beneficiari ossia i soggetti che percepiscono le prestazioni pensionistiche;
 - g) possono altresì restare associati al Fondo, previo accordo sindacale, i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda, operato ai sensi dell’art.47 della Legge n. 428/90 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per effetto di mutamento dell’attività aziendale, abbiano perso i requisiti e sempre che per l’azienda cessionaria o trasformata non operi analogo fondo di previdenza complementare, con possibilità di conseguimento della qualità di associato anche per l’impresa cessionaria o trasformata.
 - h) gli aderenti taciti (lavoratori dipendenti del settore privato assunti antecedentemente al 1° luglio 2026, che non hanno espresso alcuna volontà, nei tempi e nei modi fissati dal decreto n. 252/2005 nella versione antecedente alla riforma di cui alla Legge n. 199/2025, circa il conferimento del TFR maturando).
2. Le modalità di adesione al Fondo sono: adesione esplicita e adesione automatica.

Art. 6 – Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione multicomparto che prevede comparti differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta. E’ prevista la possibilità di aderire ad



un profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite. La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio-rendimento sono descritti nella Nota Informativa. La Nota Informativa descrive le caratteristiche dei profili di investimento caratterizzati da combinazioni di comparti predefinite.

2. È previsto un comparto garantito destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR ai sensi della normativa vigente fino al 30 giugno 2026. Successivamente a tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro profilo di investimento a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4. La Nota Informativa descrive le caratteristiche del comparto garantito.
3. [Previsione provvisoria per periodo transitorio di adeguamento entro giugno 2027] Il Fondo accoglie le adesioni automatiche secondo quanto previsto dall'art. 10, lettera b) della Deliberazione COVIP del 23 giugno e si impegna a adeguarsi a quanto previsto all'art. 8, comma 9, del Decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252 entro il 30 giugno 2027. Nel periodo transitorio accoglie le adesioni automatiche successive al 30 giugno 2026 assegnando i nuovi aderenti, il TFR maturando e i contributi del datore di lavoro e del lavoratore pervenuti, a comparti o combinazioni di comparti coerenti con l'età al momento dell'adesione e indicati in Nota Informativa. Entro il 30 giugno 2027 il Fondo introdurrà un profilo "life cycle" al quale verranno assegnati gli aderenti automatici. Agli aderenti è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza di cui al comma 4.
4. L'aderente all'atto dell'adesione sceglie il profilo di investimento caratterizzato da combinazioni di comparti predefinite in cui far confluire i versamenti contributivi con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. In caso di mancata scelta si intende attivata l'opzione verso il profilo di investimento identificato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente riallocare la propria posizione individuale in un diverso Profilo di Investimento nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione.

Art. 7 – Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) spese relative alla fase di accumulo:
 - a.1) direttamente a carico dell'aderente in cifra fissa
 - a.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio del singolo comparto
 - b) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.
 - b.2) indirettamente a carico dell'aderente in % del patrimonio dei comparti nei quali è investita la posizione individuale.
 - c) spese relative alla fase di erogazione della rendita vitalizia;
 - c-bis) spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:



c-bis.1) spese per la gestione finanziaria di cui alla lettera b.2), in relazione ai comparti nei quali è investita la posizione individuale residua.

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma 1 sono riportati nella Nota Informativa. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità di prelievo delle suddette spese e li indica nella Nota Informativa.
3. Per quanto concerne la quota associativa annuale a carico delle aziende, Mediafond prevede il mantenimento di tale contributo solo ed esclusivamente a carico delle aziende controllate, collegate e correlate di Mediaset e Fininvest.
4. L'organo di amministrazione definisce i criteri e le modalità secondo cui vengono ripartite fra gli aderenti le eventuali differenze fra le spese gravanti sugli aderenti e i costi effettivamente sostenuti dal Fondo e li indica nel bilancio e nella Nota Informativa.

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 – Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando.
2. La misura minima dei contributi a carico, delle imprese e dei lavoratori aderenti può essere stabilita dalle fonti istitutive in cifra fissa ovvero in misura percentuale secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del Decreto.
3. L'adesione tacita al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando.
4. L'adesione automatica al Fondo comporta la devoluzione del TFR maturando, della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore nella misura definita dalle fonti istitutive. La contribuzione a carico del lavoratore non è obbligatoria nel caso in cui la retribuzione annuale lorda corrisposta dal datore di lavoro risulti inferiore al valore pari all'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
5. Ferme restando le misure minime di cui al comma 2, riportate nella Nota Informativa, l'aderente determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.
6. E' prevista l'integrale destinazione del TFR maturando al Fondo, ad eccezione dei casi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, riportati nella Nota Informativa.
7. L'adesione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del lavoratore né del datore di lavoro di cui al comma 2, salvo diversa volontà degli stessi.



Qualora il lavoratore contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalle fonti istitutive.

8. In costanza del rapporto di lavoro l'aderente ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento. La sospensione della contribuzione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
9. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
10. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.
11. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'aderente secondo modalità operative per le quali le aziende che ritardano in tutto o in parte il versamento dei contributi al Fondo sono costituite in mora a decorrere dai termini medesimi e devono versare al Fondo i contributi dovuti maggiorati degli interessi di mora calcolati in base al tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.
12. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con sospensione integrale della retribuzione, o in caso di aspettativa non retribuita, la contribuzione al Fondo a carico delle aziende è sospesa, ma i lavoratori iscritti possono proseguire volontariamente la contribuzione a proprio carico secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art. 7, comma 1, lett. a.1).
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.
4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. Il Fondo determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione



individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote e frazioni di quote sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.

6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 10, 12 e 13 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui il Fondo ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 10 – Prestazioni pensionistiche e RITA

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposti in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 10 dell'art. 8 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
3. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA) con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 3 o 4, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota Informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.



6. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
7. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero cessata l'erogazione della RITA parziale, la prestazione pensionistica.
8. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
9. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
10. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
11. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
12. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita vitalizia praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'art. 12 commi 5 e 6.

Art. 11 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. Per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche in forma di rendita vitalizia il Fondo stipula, nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente, apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione di cui all'art. 2 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e successive modificazioni e integrazioni.
2. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto dell'eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.



3. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione della rendita vitalizia in una delle tipologie indicate nella Nota Informativa.

4. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:

a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie. Su richiesta dell'aderente la prestazione può essere erogata per un numero di anni maggiore rispetto a quelli corrispondenti alla speranza di vita dello stesso.

b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non riscosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.

5. Il Fondo provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 180 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nei comparti scelti dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nei comparti individuati dal Fondo nella Nota informativa.

5-bis. Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi del Fondo per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 5 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo il Fondo acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, il Fondo procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.

6. Le prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota Informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica al fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.

7. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.

8. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 4, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad



eccezione della variazione del profilo di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 4.

9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda il versamento del TFR.

10. La Nota Informativa descrive le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 4, lett. a) e b).

Art. 12 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'aderente che perda i requisiti di partecipazione al Fondo può:

- a. trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
- b. riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a dodici mesi e non superiore a quarantotto mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;
- c. riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
- d. riscattare, l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art. 14 comma 5 del Decreto;
- e. mantenere la posizione individuale in gestione presso il Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione.

Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'iscritto. Nell'ipotesi in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, il Fondo informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).

3. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
6. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 13 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.
4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, il Fondo richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

PARTE IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

A) ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - a) l'Assemblea dei Delegati
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente e il Vicepresidente
 - d) il Collegio Sindacale
 - e) il Direttore Generale

Art. 15 – Assemblea dei Delegati – Criteri di costituzione e composizione

1. L'Assemblea è formata da 18 componenti, (di seguito denominati "Delegati"), eletti in rappresentanza dei lavoratori associati sulla base del Regolamento Elettorale predisposto dalle fonti istitutive, nel rispetto di principi che assicurino agli aventi diritto la possibilità di prendere parte all'elettorato attivo e passivo del Fondo, valorizzando, con riguardo all'elettorato passivo, l'equilibrio tra i generi. Il Regolamento forma parte integrante delle Fonti Istitutive.
2. I Delegati restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
3. Qualora uno dei Delegati nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo si procede alla sua sostituzione secondo le norme al riguardo stabilite dal Regolamento Elettorale. Il Delegato subentrante ai sensi del presente articolo cessa dalla carica contestualmente ai Delegati in carica all'atto della sua elezione.

Art. 16 – Assemblea dei Delegati – Attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria:
 - a) elegge i componenti del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori aderenti e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2383 comma 3 del codice civile;
 - b) elegge i componenti del Collegio Sindacale in rappresentanza dei lavoratori aderenti e ne delibera la revoca ai sensi dell'articolo 2400 del codice civile;
 - c) promuove l'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui agli artt. 22 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio Sindacale, di cui all'articolo 2407 del codice civile e nei confronti del soggetto esterno, Revisore contabile o Società di revisione, a cui è stata attribuita la funzione di controllo contabile;
 - d) approva il bilancio;
 - e) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
 - f) delibera sull'eventuale esclusione degli Associati;
 - g) delibera su eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali dell'attività del Fondo;
 - h) delibera, su proposta del Collegio dei Sindaci, di attribuire a soggetti esterni – revisore legale dei conti o società di revisione iscritti nel registro tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze - l'incarico di revisione legale dei conti

ai sensi del D.Lgs 39/2010, determinando il corrispettivo spettante per l'intera durata dell'incarico, eventuali adeguamenti di tale corrispettivo durante l'incarico, nonché l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del revisore.

- i) delibera su quant'altro ad essa demandato per legge.
3. L'Assemblea in seduta straordinaria:
- a) delibera le modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) delibera lo scioglimento e le procedure di liquidazione del Fondo, le relative modalità e la nomina dei liquidatori.

Art. 17 – Assemblea dei Delegati – Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione su delibera dello stesso Consiglio di Amministrazione mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, da comunicare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione mediante messaggio telefax o di posta elettronica, inviato e ricevuto da tutti gli aventi diritto, contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi tra quelli sopra elencati. Le adunanze dell'Assemblea possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.
2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.
3. L'Assemblea deve essere altresì convocata quando ne è fatta richiesta motivata, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, da almeno un decimo dei Delegati, ovvero da un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei delegati e delibera a maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei delegati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di *almeno i tre quarti dei Delegati* e delibera a maggioranza dei presenti. Per le delibere di modifica dello Statuto del Fondo e di scioglimento del fondo l'Assemblea delibera con il voto favorevole di *almeno i tre quarti dei Delegati*.
6. Ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ogni Delegato può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Delegato della componente di appartenenza. La delega di rappresentanza può essere conferita soltanto per assemblee singole, con effetto anche per gli eventuali aggiornamenti, non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Per ciascun Delegato le deleghe non possono superare il numero di due.



7. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è redatto da un Segretario ed è sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea designa un segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.
8. Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

Art. 18 – Consiglio di Amministrazione – Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione costituito da sei membri componenti di cui metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e metà nominati direttamente dalla Mediaset S.p.A. in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le seguenti modalità:
 - a) Le liste elettorali per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei lavoratori associati sono composte da un numero di candidati pari al numero di Consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che devono essere specificamente indicati. In caso di subentro di un supplente la prima assemblea utile provvederà all'elezione del corrispondente supplente con le modalità previste per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
 - b) Le liste elettorali sono presentate dalle Organizzazioni sindacali firmatarie della fonte istitutiva o dai delegati rappresentanti gli Associati e devono essere sottoscritte da almeno un terzo dei medesimi.
 - c) La lista che ottiene un numero di voti non inferiore a due terzi dei votanti consegue la totalità dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori associati, in difetto l'elezione verrà ripetuta e se il quorum non viene ottenuto dopo la seconda votazione si provvederà al ballottaggio fra le due liste che hanno riportato il maggior numero di voti nella seconda votazione.
 - d) Ciascun delegato può sottoscrivere e votare una sola lista.
 - e) La lista dei componenti il Consiglio di Amministrazione, in rappresentanza delle imprese associate designati dalla Mediaset S.p.A., è composta da un numero di candidati pari al numero di consiglieri effettivi più i corrispondenti supplenti che devono essere specificamente indicati.
 - f) I Consiglieri eletti in rappresentanza dei lavoratori associati e i Consiglieri designati dalle aziende costituiscono un collegio unico ed indivisibile e sono tenuti ad agire nell'esclusivo interesse del Fondo.
3. Tutti gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. Non possono assumere la carica di Amministratore coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Sindaco.
5. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di amministrazione.



6. Gli Amministratori durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
7. Gli Amministratori possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
8. Gli Amministratori scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora nel corso del mandato uno o più Amministratori dovessero cessare dall'incarico per qualsiasi motivo, si provvederà alla sostituzione degli Amministratori cessati, mediante supplenti, ai sensi del precedente articolo 18.
2. Gli Amministratori nominati ai sensi del presente articolo decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
3. Se per effetto dei subentri di cui ai precedenti commi risulta sostituita oltre la metà dei componenti l'originario Consiglio, gli Amministratori in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea affinché provveda a nuove elezioni.
4. Qualora venissero a cessare tutti gli Amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'Assemblea da parte del Collegio dei Sindaci, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.
5. Gli Amministratori che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tal caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 20 – Consiglio di Amministrazione – Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.
2. In particolare, il Consiglio di Amministrazione:
 - a) elegge nel proprio ambito il Presidente e il Vicepresidente;
 - b) convoca l'Assemblea e ne definisce l'ordine del giorno;
 - c) definisce il modello organizzativo (sistema di governo) del Fondo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi e revisione interna) e, in tale ambito, delinea il sistema di controllo interno e il sistema di gestione dei rischi;
 - d) decide in ordine a problematiche relative all'adesione al Fondo;
 - e) definisce gli indirizzi generali di gestione del Fondo;
 - f) definisce la politica di investimento, i contenuti delle convenzioni di gestione e il sistema di controllo della gestione finanziaria;
 - g) individua, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni vigenti e dal presente Statuto, i soggetti cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo scegliendoli tra quelli abilitati dalla legislazione vigente pro-tempore e stipula le relative convenzioni;
 - h) individua il Depositario e stipula la relativa convenzione;

- i) individua l'Ente cui affidare la gestione dei servizi inerenti l'attività amministrativa e contabile del Fondo e stipula la relativa convenzione;
- j) individua la Compagnia di Assicurazione cui affidare l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari e stipula la relativa convenzione;
- k) predispone e modifica la Nota Informativa relativa alle caratteristiche del Fondo, nel rispetto della normativa vigente e di quanto stabilito dalla Covip;
- l) definisce i contenuti delle Comunicazioni Periodiche agli Associati e alle fonti istitutive in materia di andamento finanziario ed amministrativo del Fondo nel rispetto delle istruzioni al riguardo impartite dalla Covip;
- m) predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria il bilancio, la relazione sulla gestione e la nota integrativa così come previsto dalla Covip;
- n) cura la gestione del Fondo nel rispetto della normativa vigente e delibera l'ammontare massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese di amministrazione e di funzionamento del Fondo, da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea;
- o) adegua lo Statuto del Fondo in caso di sopravvenute disposizioni normative, nonché di disposizioni, istruzioni e indicazioni della Covip;
- p) indice le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea secondo quanto disposto dal Regolamento Elettorale;
- q) segnala alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo ovvero sulla corretta amministrazione e gestione dello stesso, i provvedimenti ritenuti necessari;
- r) nomina il Direttore e ne attribuisce i compiti e il compenso;
- s) definisce la politica di impegno per gli investimenti azionari ed esercita i diritti di voto eventualmente inerenti i valori mobiliari nei quali risultano investite le disponibilità del Fondo, se del caso mediante delega da conferire di volta in volta;
- t) definisce le politiche scritte relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna;
- u) definisce la politica di remunerazione;
- v) definisce la politica di esternalizzazione delle funzioni/attività;
- w) definisce la politica di gestione dei conflitti di interesse;
- x) definisce i piani d'emergenza;
- y) effettua la valutazione interna del rischio;
- z) definisce le competenze di carattere contabile e di rendicontazione;
- aa) definisce i prospetti del valore e della composizione del patrimonio;
- bb) definisce il piano strategico sulle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- cc) definisce il sistema informativo del Fondo e i presidi di sicurezza informatici;
- dd) effettua la verifica dei requisiti di onorabilità, di professionalità, delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la valutazione delle situazioni impeditive e delle cause di sospensione.

Art. 21 – Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente. Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri. Le convocazioni sono effettuate a mezzo e-mail con conferma di avvenuta consegna o posta certificata o fax ai componenti del

Consiglio ed ai componenti del collegio sindacale almeno otto giorni prima della data della riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione mediante telefax o messaggio di posta elettronica spedito a ciascun membro del Consiglio ed a ciascun sindaco effettivo contenente l'ordine del giorno, da spedire almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.

Per la medesima convocazione possono essere utilizzati anche mezzi diversi tra quelli sopra elencati. Le adunanze del Consiglio possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione.

2. Il Consiglio si riunisce almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio annuale, al bilancio di previsione, all'attività in corso, ai programmi gestionali ed alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea.
3. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza effettiva dei suoi componenti e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni di cui alle lettere g), h), i), e j) del precedente Art. 20, sono assunte con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il Consiglio. Per la validità delle deliberazioni aventi ad oggetto la scelta dei soggetti gestori delle risorse e del depositario è richiesta la presenza di almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 2 comma 1, lett. a) o b) del D.M. lavoro n. 108/2020. Il voto non può essere dato per rappresentanza.
4. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Segretario e da chi presiede la riunione.
5. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.
6. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395, 2396 e 2629 bis del Codice Civile nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.
7. Il Consiglio di amministrazione ha la responsabilità ultima dell'osservanza della normativa nazionale e delle norme dell'Unione europea direttamente applicabili.

Art. 22 - Presidente

1. Il Presidente e il Vicepresidente del Fondo sono eletti dal Consiglio di Amministrazione, tra i propri componenti.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo e sta per essa in giudizio.

Il Presidente ha facoltà di compiere con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, tutti gli atti di ordinaria amministrazione, compresa la facoltà di accendere conti correnti bancari e di disporre, sugli stessi, disposizioni di



pagamento.

3. Il Presidente del Fondo:

- a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- d) su esplicito mandato del Consiglio stipula le convenzioni in nome e per conto del Fondo;
- e) tiene i rapporti con gli organismi esterni e di Vigilanza;
- f) trasmette alla Covip ogni variazione della fonte istitutiva unitamente ad una nota nella quale sono evidenziate le modifiche apportate;
- g) svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 20 comma 1 lettera a) del presente Statuto;
- h) ha l'obbligo di riferire alla Covip, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;
- i) previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare una parte delle proprie funzioni al Vicepresidente o ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. In caso di impedimento del Presidente, viene sostituito dal Vicepresidente.

Art. 23 – Collegio dei Sindaci - Criteri di costituzione

- 1. Il Collegio dei Sindaci è costituito da quattro componenti effettivi e due supplenti, di cui la metà eletti dall'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori e la metà designati da Mediaset S.p.A. in rappresentanza dei datori di lavoro associati.
- 2. L'elezione del Collegio dei Sindaci avviene con le seguenti modalità: Ciascuna lista per l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori associati è composta da un numero di candidati pari rispettivamente al numero dei Revisori effettivi eleggibili più un supplente che deve essere specificamente indicato.
- 3. Tutti i componenti del Collegio dei Sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
- 4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.
- 5. Non possono assumere la carica di Sindaco coloro che nell'esercizio precedente hanno ricoperto presso il Fondo la carica di Amministratore.
- 6. I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica per massimo tre esercizi. A decorrere dal primo rinnovo del Collegio dei Sindaci successivo al 28 giugno 2026 ciascun mandato ha una durata di cinque esercizi.
- 7. I Sindaci possono essere rinnovati per non più di due mandati consecutivi. A tal fine non si computano i mandati completati prima del 28 giugno 2026.
- 8. I Sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.



9. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsiasi motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.
10. La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.
11. Il Collegio nomina nel proprio ambito il Presidente, che deve risultare appartenente alla rappresentanza che non ha eletto il Presidente del Fondo.
12. La carica di componente del Collegio Sindacale è incompatibile con la posizione di dipendente del Fondo.

Art. 24 – Collegio dei Sindaci – Attribuzioni

1. Il Collegio dei Sindaci vigila sull'osservanza della normativa e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.
2. La funzione di revisione legale è affidata ad una società di revisione o altro soggetto abilitato individuato con delibera dell'Assemblea. Il Collegio formula all'Assemblea una proposta motivata in ordine al conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti e, in caso di revoca dello stesso, fornisce il proprio parere.
3. Il Collegio valuta i risultati del lavoro della funzione di revisione interna.
4. Il Collegio segnala al Consiglio di amministrazione le eventuali anomalie dell'assetto organizzativo e del sistema di governo del Fondo.
5. Il Collegio ha l'obbligo di segnalare alla COVIP eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.
6. Il Collegio ha altresì l'obbligo di comunicare alla COVIP eventuali irregolarità riscontrate in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla COVIP sia i verbali delle riunioni nelle quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404, comma 4, del Codice Civile, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio.



Art. 25 – Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio si riunisce almeno con cadenza trimestrale.
2. Le convocazioni sono fatte dal suo Presidente mediante telefax o messaggio di posta elettronica spedito a ciascun membro del Collegio. Le adunanze del Collegio Sindacale possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; nonché di ricevere, trasmettere o visionare documenti.
3. Il Collegio redige il verbale di ciascuna riunione. Le riunioni del Collegio dei Sindaci sono valide con la presenza della maggioranza dei Sindaci e le relative deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.
5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.
6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.
8. Nei confronti dei Sindaci si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del Codice Civile, nonché ogni altra previsione del Codice Civile ad essi direttamente applicabile.

Art. 26 – Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione.
2. Il Direttore generale è preposto a curare l'efficiente gestione dell'attività corrente del Fondo, attraverso l'organizzazione dei processi di lavoro e l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, e a realizzare l'attuazione delle decisioni dell'organo di amministrazione. Supporta l'organo di amministrazione nell'assunzione delle scelte di politica gestionale fornendo allo stesso le necessarie proposte, analisi e valutazioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento.
3. Il Direttore generale deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di ineleggibilità o incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

Art. 27 - Funzioni fondamentali

1. Nell'ambito del sistema di governo del Fondo sono presenti le funzioni fondamentali relative alla gestione dei rischi e alla revisione interna.
2. Coloro che svolgono funzioni fondamentali, anche in caso di esternalizzazione, devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità, trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Il titolare della funzione di gestione dei rischi comunica, almeno una volta l'anno, ovvero ogniqualvolta ritenuto necessario, le risultanze e le raccomandazioni rilevanti nel proprio ambito di responsabilità al Consiglio di amministrazione che stabilisce quali azioni intraprendere. Il titolare della funzione di revisione interna riferisce al Consiglio di amministrazione.

B) GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 28 – Incarichi di gestione

1. Le risorse finanziarie del Fondo destinate ad investimenti sono integralmente affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati ai sensi della normativa tempo per tempo vigente, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
2. Ai sensi dell'art. 6 comma 1 lettere d) ed e) del Decreto, il Fondo può sottoscrivere o acquisire azioni o quote di società immobiliari nonché quote di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi ovvero quote di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi, nei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
3. Le risorse del Fondo sono gestite nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
4. I soggetti gestori sono individuati nel rispetto delle modalità e delle procedure previste dalla normativa tempo per tempo vigente e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio di Amministrazione, e i criteri di scelta dei gestori. A tal fine il Consiglio di Amministrazione si attiene alle istruzioni della COVIP.
5. In coerenza con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento il Consiglio di amministrazione adotta parametri di riferimento per la verifica dei risultati conseguiti dai gestori.



Art. 29 - Depositario

1. Le risorse del Fondo in gestione sono depositate presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente (di seguito “depositario”).
2. Ferma restando la responsabilità del Fondo per l’operato del soggetto delegato, il calcolo del valore della quota può essere delegato al depositario.
3. Per la scelta del depositario il Consiglio di Amministrazione segue la procedura prevista dall’art. 6, comma 6, del Decreto.
4. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono, su richiesta della stessa, informazioni su atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell’esercizio delle funzioni di depositario.
5. Lo svolgimento delle funzioni di gestore delle risorse finanziarie del Fondo è incompatibile con lo svolgimento dell’incarico di depositario.
6. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell’interesse degli stessi.

Art. 30 - Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dal Consiglio di amministrazione, in coerenza con la normativa tempo per tempo vigente.

Art. 31 – Gestione amministrativa

1. Il Fondo cura la gestione amministrativa; in particolare al Fondo compete:
 - a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori e con il depositario;
 - b) la tenuta della contabilità;
 - c) la raccolta e la gestione delle adesioni;
 - d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli aderenti;
 - e) la gestione delle prestazioni;
 - f) la predisposizione della documentazione da inviare alle autorità di controllo;
 - g) la predisposizione della modulistica e della nota informativa, della rendicontazione e delle comunicazioni agli aderenti e ai beneficiari;
 - h) gli adempimenti fiscali e civilistici.
2. Le attività inerenti alla gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.
3. Le convenzioni di cui al comma 2 prevedono misure adeguate a tutelare la riservatezza dei dati personali nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente.
4. Il Gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli aderenti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 32 - Sistema di contabilità e determinazione del valore e del rendimento del patrimonio

1. Il Consiglio di Amministrazione del Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili richiesti dalla COVIP.
2. Il Presidente del Fondo sovrintende alla compilazione del prospetto della composizione e del valore del patrimonio e lo sottoscrive congiuntamente al Presidente del Collegio dei Sindaci.
3. Le scritture contabili, il prospetto della composizione e del valore del patrimonio, il bilancio del Fondo e le relative relazioni sono redatti in conformità alle disposizioni emanate dalla COVIP.

Art. 33 – Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Delegati il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio é accompagnato dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del Collegio dei Sindaci e dalla relazione di revisione legale.
3. Il bilancio, la relazione sulla gestione, la relazione dei Sindaci e quella di revisione legale sono depositati in copia presso la sede legale del Fondo durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli aderenti possano prenderne visione.
4. Il bilancio approvato e le relazioni di cui al comma 3 sono resi pubblici sul sito web del Fondo.

PARTE V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 34 – Modalità di adesione

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. All'atto dell'adesione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.
3. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.
4. La domanda di adesione è presentata dal lavoratore direttamente o per il tramite del proprio datore di lavoro che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della fonte istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del lavoratore.
5. La raccolta delle adesioni dei lavoratori può essere svolta nei luoghi di lavoro dei destinatari, nelle sedi del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, dei Patronati, dei Centri di assistenza fiscale (CAF) e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività del fondo e dei soggetti sottoscrittori delle fonti istitutive, nonché attraverso sito web, secondo quanto indicato nella Nota informativa.
6. In caso di adesione mediante sito web, il Fondo deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta al Fondo con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. Il Fondo rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. In caso di adesione mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
8. In caso di adesione automatica, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione, le linee di investimento nel quale sono investiti i contributi, riportate all'art. 6 comma 3 nonché le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.
9. L'aderente perde la propria qualifica nei casi in cui la posizione individuale rimanga priva di consistenza per almeno un anno. A tal fine, il Fondo comunica all'aderente che provvederà alla cancellazione del medesimo dal libro degli



aderenti, salvo che questi effettui un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 35 – Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. Il Fondo mette a disposizione degli aderenti: la documentazione e tutte le altre informazioni utili secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia.

Tali documenti sono disponibili sul sito web e presso la sede legale del Fondo. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.

2. Il Fondo fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 36 – Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Art. 36-bis – Clausola compromissoria

Tutte le controversie tra gli Associati ed il Fondo inerenti il rapporto associativo saranno risolte da un Collegio di tre arbitri, dei quali due sono nominati uno ciascuno dalle Parti ed il terzo di comune accordo fra le Parti. Se una delle Parti non provvede alla nomina dell'arbitro di propria competenza entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta nomina del primo arbitro, alla nomina dello stesso provvederà il Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Altresì in caso di disaccordo fra le Parti il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. I tre arbitri così nominati nomineranno al loro interno il Presidente del Collegio Arbitrale.

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto.

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 37 - Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della COVIP.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o delle fonti istitutive, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della COVIP.
3. Le modifiche di cui al comma 2 sono portate a conoscenza dell'Assemblea dei Delegati alla prima riunione utile e trasmesse alla COVIP.

Art. 38 - Cause di scioglimento del fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea straordinaria in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.
2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate all'art. 1.
3. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Sindaci hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente agli altri organi del Fondo nonché alla COVIP tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
4. In caso di liquidazione del Fondo, l'Assemblea straordinaria definisce gli adempimenti necessari, stabilendone modalità e termini, per la salvaguardia delle prestazioni e dei diritti degli aderenti e dei beneficiari e procede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 39 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.